



Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo
 il 19 Prot. N.
 L'impiegato responsabile :

DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

179
 del Reg.
 2/07/1993

OGGETTO : **Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune.**

Il giorno **tre** del mese di **luglio** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari in seduta di **prosecuzione** **straord. d'urgenza** di oggi, partecipata ai consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
lo Francesco		x	21) Fiorellini Giuseppe		
a Vincenzo			22) Blanco Salvatore		x
ngello Paolo			23) Cerri Giombattista		
vallo Filippo			24) Pepi Salvatore		
rara Pasquale			25) Giudice Salvatore		x
rciullo Angelo	x		26) Domicolo Angelo		
cca G. Battista	x		27) Dieli Salvatrice		x
lora Giovanni			28) Alessandrello Antonio		
nella Giuseppe			29) Branchetti Giulio		x
onizzo Giovanni			30) Traina Salvatore		x
stile Giuseppe	x		31) Spalla Giuseppe		
taglia Emanuele			32) Tuttobene Filippo		
na Gaetano	x		33) Picci Giovanni		
orelli Maria Stella			34) Martorana Onofrio		
netta Filippo			35) Lena Nunzio		
gnotta Giombattista			36) Vinciguerra Francesco		
esti Filippo	x		37) Di Quattro Carmelo		x
mitini Giovanni	x		38) Pirone Rosario		x
netta Giovanni			39) Francione Giancarlo		x
onizzo Salvatore			40) Mannelli Rosario		

N. 25

Assenti N. 15

legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Sindaco**
anni Lucifora Assiste il Segretario Generale Dottore **Dr.G.Ferraro**
 duta è Pubblica.

Il Presidente, quindi, invita il Consiglio Comunale a t
 l'argomento posto al n.18 dell'o.d.g. avente per oggetto: "Rego.
 per la Disciplina dei Contratti del Comune ed espone quanto seg
 legge 8 Giugno 1990 n.142, recante "Ordinamento delle autonomie lo
 come recepita dalla L.R.11 dicembre 1991 n.48, testualmente recita
 - all'art.59, comma 1, "I Consigli Comunali e provinciali deliber
 statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento
 disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di e
 in vigore della presente legge".

Il decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, coordinato con la leg
 convenzione 19 marzo 1993, n.68 recante "disposizioni urger
 materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", all'
 comma 5 bis, condiziona la erogazione della quarta rata del
 ordinario per l'amministrazione comunale all'avvenuta approvazio
 regolamento di contabilità e di quello per la disciplina
 contratti, previsti dall'art.59, comma 1° della legge 14
 anzidetta=.

Al fine di ottemperare alle anzidette disposizioni è stato form
 in osservanza alle leggi il Regolamento per la disciplina
 contratti del Comune che il Consiglio è chiamato ad approvare".

Non avendo alcuno dei Consiglieri chiesto di intervenire
 Presidente pone ai voti per alzata e seduta l'adozione del pre
 provvedimento avvertendo che devono rimanere seduti i Consig
 favorevoli.

La votazione riporta il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n.25

Voti favorevoli n.25

Pertanto;

IL CONSIGLIO

- Udito il Presidente e la relazione dell'Ass.Cannizzo;
- Visto la proposta di Regolamento Comunale di Contabilità
integrata e modificata;
- Visto lo statuto approvato con deliberazione consiliare n.25 in
8/01/1993;
- Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita dalla L.R. 11/12/
n.48;
- Vista la legge 19/03/1993 n.68;
- Tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione Consili
Permanente Affari Generali e dai sei Consigli di Quartiere;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi della L.R. 48/91;
- Sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile
servizio interessato;
- Sotto il profilo della regolarità contabile dal Responsabile
Ragioneria;
- Sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale;
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Visto l'OREL in vigore;
- Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, con le modifiche e le integrazioni di cui sopra, il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune che si compone di n.56 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

UNITA' COMUNALE

PROV. *[faint]*

OGGETTO *[faint]*

125
CITTA'
Prot. n.
Cst.

37754

Si propone la copia dell' *[faint]* questa
Corte. Se *[faint]* sezione *[faint]* sezione di *[faint]*
relativa alla *[faint]* *[faint]* *[faint]* *[faint]* *[faint]* *[faint]* *[faint]*
di *[faint]* Ente.

[faint]
[faint]

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

UNITA' OPERATIVA 1°

23 SET. 1993

PROT. 2616/2507

OGGETTO: Decisione annullamento

Segretario (M)

CITTA' DI VITTORIA		
Protocollo - Generale		
28 SET. 1993		
Prot. n°	37754	Fasc.
Cat. 1	Clas. 2	

AL COMUNE
DI VITTORIA

Si trasmette copia della decisione adottata da questo
Co.Re.Co. - Sezione centrale nella seduta del 14/9/93
relativa alla deliberazione n° 179 del 2/7/93
di Codesto Ente.

Il Segretario

(Dr. G. Giuffrida)

C A P O I
D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I
A R T I C O L O 1

NORME APPLICABILI

Li appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alle somministrazioni ed alla rimanente attività contrattuale l'Amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti, nonché alle disposizioni vigenti.

Si applicano altresì le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alla criminalità organizzata.

A R T I C O L O 2

D E L I B E R A Z I O N E A C O N T R A R R E

In conformità all'art.56 della legge 8/06/1990 n.142, recepita dall'art.1 comma 1 lett.i) della legge Reg. n.48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amm./ni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso, di deroga al pubblico incanto.

A R T I C O L O 3

P R O P O S T A E A D O Z I O N E D E L L A D E L I B E R A Z I O N E A
C O N T R A T T A R E - C O M P E T E N Z E

I dirigenti del settore o chi ne fa le veci, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, propongono le deliberazioni a contrattare.

Qualora manchi o sia assente il dirigente, compiti e funzioni, sono assolte da chi ne fa le veci purchè sia inquadrato in qualifica non inferiore all'VIII appartenente alla stessa area. Il facente funzioni del dirigente è autorizzato anche alla stipula dei contratti.

Il Segretario Generale ed i dirigenti sono responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dei danni causati dalla mancata o ritardata proposta delle deliberazioni a contrattare.

A R T I C O L O 4

F O R M A P U B B L I C A A M M I N I S T R A T I V A - V E R B A L E D I G A R A

1) I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata, concessione, cottimo fiduciario, sono redatti in forma pubblica amministrativa. Sono parimenti redatti, in forma pubblica amministrativa contratti relativi alle vendite, permutate, locazioni, atti di cessione conseguenti a procedure espropriative nonché a tutta la rimanente attività contrattuale.

2) I sopracitati contratti sono ricevuti dal Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante e sono stipulati da un dirigente responsabile di settore quale organo rappresentante l'amministrazione.

I verbali di gara nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private sono parimenti rogati dal Segretario Generale, o dal funzionario competente per materia, all'uopo designato.

I contratti ed i verbali anzidetti hanno, in conformità a quanto disposto dall'art.16 del R.D.18/11/1923 n.2440, forza di titolo autentico.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

ARTICOLO 5

NOTAIO IN FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE

Ferma restando la competenza del Segretario Generale a svolgere la funzione di ufficiale rogante, è ammessa la facoltà di avvalersi di notai di fiducia dell'Amministrazione per gli atti che comportano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri.

Qualora le spese siano previste a carico dei privati contraenti questi ultimi hanno facoltà di indicare un notaio di propria fiducia.

ARTICOLO 6

STIPULAZIONE

La stipulazione dei contratti previsti all'articolo 4 deve essere effettuata dal dirigente di cui all'art.4 rappresentante l'Amministrazione con la collaborazione del Servizio Contratti, il quale deve curare gli adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto previa informazione al Segretario Generale.

E' cura dello stesso Servizio Contratti acquisire un esemplare originale del contratto stesso per la raccolta del Comune.

ARTICOLO 7

STIPULAZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA

I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art.4, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata dal privato contraente e dal dirigente rappresentante l'Amministrazione.

Per i contratti di modesta entità, conclusi per trattativa privata, è possibile procedere alla stipulazione del contratto con scrittura privata mediante la sottoscrizione della deliberazione autorizzativa del contratto da parte del privato contraente, la quale deve contenere le clausole principali da rispettare, nonché la seguente formula: "Il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente della deliberazione".

All'avvenuta esecutività della deliberazione provvede alla sottoscrizione della stessa da parte del privato contraente, procedendo poi alla repertoriazione e agli altri conseguenti adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 8

STIPULAZIONE PER MEZZO DI CORRISPONDENZA

I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e/o

- di servizi possono essere redatti anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale.
- 1) Il ricorso a tale formalità deve essere preventivamente autorizzato nella deliberazione autorizzativa del contratto stesso.

ARTICOLO 9 REPERTORIAZIONE

- 1) I contratti devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario Generale, che si avvale della collaborazione del Servizio contratti.
- 2) L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo del Servizio Contratti, il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata.
- 3) Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.
- 4) I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.

ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI NOTARILI

- 1) I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

ARTICOLO 11 DIRITTI DI SEGRETERIA

- 1) I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.
- 2) La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria. L'ufficiale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.
- 3) Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 12 SPESE DI STIPULAZIONE

- 1) Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dalle leggi e dalle consuetudini.

ARTICOLO 13 IMPOSTA DI BOLLO

- 1) I contratti del Comune, sono assoggettati all'imposta di bollo secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 14

NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

- 1) I rapporti contrattuali sono regolati:
 - a) dalle clausole del contratto stipulato;
 - b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto;
 - c) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

ARTICOLO 15

CAUZIONE

- 1) Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche e/o forniture e servizi deve presentarsi la cauzione definitiva nella misura che sarà determinata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.50 della L.R.12/01/93 N.10.
- 2) Per le forniture di beni e servizi di importo superiore a £.30.000.000 è obbligatorio richiedere la cauzione provvisoria anche con polizza fidejussoria assicurativa nell'importo del 5% dell'importo a base di asta.
- 3) La cauzione deve essere costituita nelle forme previste dall'art. 50 comma 2° della L.R. 12/1/1993 n. 10.

ARTICOLO 16

TERMINE PER LA STIPULAZIONE

- 1) La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara d'appalto.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario è facoltà dell'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria a spese del medesimo, salvo il risarcimento dei danni e all'applicazione di cui all'art.5 della L.687/84 richiamata dalla L.R.21/85 art.32 in caso di LL.Pubblici regolati dalla medesima legge.
- 3) Nel caso in cui l'Amministrazione non provvede a stipulare il contratto nel termine fissato, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa notifica all'Amministrazione della sua volontà.
- 4) Il contraente, dichiarandosi sciolto dall'impegno non può pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione.

ARTICOLO 17

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo la loro stipulazione.
- 2) Nei casi d'urgenza la Giunta Municipale con apposita deliberazione, può autorizzare l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto, salvo l'acquisizione della autocertificazione antimafia e del piano per la sicurezza nel cantiere, ove trattasi di lavori pubblici.

ARTICOLO 17 bis

ESECUZIONE D'UFFICIO

- 1) L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o

contravvenzione agli obblighi contrattuali l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

- 2) Il comune provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari o in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità vigenti.

ARTICOLO 18

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 1) Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione effettuata.
- 2) Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA

- 1) Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.

ARTICOLO 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.
- 2) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ARTICOLO 21

SUBAPPALTO

- 1) Nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, l'affidamento in subappalto od in cottimo di parte delle opere, dei lavori compresi nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta municipale, a seguito di richiesta dell'impresa appaltatrice all'atto della gara che intende avvalersi del subappaltatore e previo parere dell'Ing. dell'U.T.C. su documentata domanda dell'Impresa appaltatrice ai sensi della L. 55/1990 e dell'art. 47 L.R. 10/93.

ARTICOLO 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.
- 2) In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
- 3) L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonchè al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

- 4) E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
- 5) Ai sensi dell'art.46 della L.R. 21/85 così come sostituito dall'art.47 della L.R. 1211/93 n.10 non è consentita l'autorizzazione di subappalto o di cottimi di parti delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1 lett.b) trattativa privata e del comma 2 lett.b) dell'art.9 del D. leg. 19/12/1991 N°406.
- 6) Non è, altresì consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.
- 7) L'esecuzione delle opere o di lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 23

COLLAUDO

- 1) Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia ed al capitolato.
- 2) Per le prestazioni di beni e servizi, aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
- 3) Gli incarichi di collaudo e le relative competenze sono regolati dagli artt.7 - 8 - 9 - 10 e 26 della L.R. 21/85 con le relative modifiche apportate dalla L.R.10/93.
- 4) I collaudi non possono essere affidati a tecnici che hanno diretto o sorvegliato i lavori.
- 5) Per la nomina del collaudatore statico, ove necessario, si procede secondo le norme vigenti in materia.
- 6) Ai sensi dell'art.22 bis della L.R. 21/85 inserito nell'art.25 della L.R. 10/93 i privati professionisti che operano in qualità di collaudatori di un'opera pubblica, devono munirsi di polizza assicurativa secondo il regolamento che andrà ad emanare il Presidente della Regione Siciliana.
- 7) Il collaudo o le attestazioni di regolare esecuzione sono approvati con deliberazione della giunta comunale e non sono soggetti a controllo preventivo di legittimità.
- 8) Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella G.U.R.S. a cura degli enti o delle Amministrazioni interessate.

ARTICOLO 24

REVISIONE DEI PREZZI

- 1) Per quanto riguarda i lavori pubblici è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi.
- 2) Quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendono opportuno è consentito il ricorso al sistema del prezzo chiuso ai sensi degli artt.56 e 57 della L.R.10/93.

- 3) Parimenti non è ammessa la revisione dei prezzi per i contratti di forniture di beni o servizi ai sensi dell'art.70 della L.R.10/1/93 N.10.
- 4) Per tali contratti può farsi ricorso ai sistema del prezzo chiuso nei casi e con le modalità di cui al citato art.70.

ARTICOLO 25

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

- 1) Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte nel domicilio legale indicato nel contratto.
- 2) Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.
- 3) E' ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve fare seguito regolare notifica ai sensi dell'art.10 comma dello Statuto dell'Ente.
- 4) E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.
- 5) Per le controversie nascenti è sempre competente il Foro di Vittoria.

ARTICOLO 26

COMPUTO DEI TERMINI

- 1) I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.
- 2) Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
- 3) Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.
- 4) Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
- 5) Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ARTICOLO 27

SERVIZIO CONTRATTI

- 1) Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario Generale si avvale direttamente, ad ogni effetto, del servizio contratti.
- 2) Il dirigente del servizio contratti svolge gli adempimenti connessi ai procedimenti per la scelta del contraente e per la stipulazione del contratto.
- 3) Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al comma 2, il responsabile del servizio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento ed in conformità alle disposizioni impartite dal Segretario Generale, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documenta

zioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.

- 4) Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più servizi, il responsabile del servizio contratti promuove, su indicazione del Segretario Generale, la riunione dei dirigenti interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

2)

1)

1)

regolamento
per il servizio
di

1)

con
visti
sotto

1)

via
L.

1)

ca
st

2)

la
l'ufficio

3)

la
be

C A P O I I
S C E L T A D E L C O N T R A E N T E

ARTICOLO 28

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- 1) I contratti di norma sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata e dell'appalto concorso, da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.
- 2) Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dagli appositi regolamenti.

ARTICOLO 29

DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA

- 1) La determinazione delle procedure da osservare per la stipulazione dei contratti è quella prevista dalle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 30

TRATTATIVA PRIVATA

- 1) Nei casi stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente regolamento, si può ricorrere al sistema della trattativa privata, previa gara ufficiosa in quanto possibile o opportuna in relazione all'esigenza concreta da soddisfare con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo.

ARTICOLO 31

REDAZIONE DEI BANDI, AVVISI E CAPITOLATI

- 1) I bandi, ove di competenza dell'Ente, agli avvisi di gara, i capitolati d'appalto dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogeneità di comportamento delle stazioni committenti.

ARTICOLO 32

PUBBLICITA'

- 1) La pubblicità delle gare d'appalto, compresi gli appalti concorso, viene effettuata con avvisi da pubblicarsi ai sensi dell'art.34 della L.R. 21/85, così come sostituito dagli artt.48 e 51 della L.R.10/93.

ARTICOLO 33

PUBBLICO INCANTO - BANDO DI GARA

- 1) Il pubblico incanto costituisce il procedimento con il quale l'Ente rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, ed è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.
- 2) Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura del pubblico incanto e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
- 3) Il bando di gara è redatto dagli uffici competenti dell'Ente sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti

dagli atti approvati, in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Assessore Regionale per i lavori pubblici.

- 4) Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.
- 5) Il bando di gara è firmato dal Sindaco.
- 6) La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 34

METODI DI AGGIUDICAZIONE

A) Lavori pubblici

- 1) Il pubblico incanto per le gare relative ad appalti di lavori pubblici d'importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, va aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di solo ribasso, senza prefissione d'alcun limite sul prezzo posto a base d'asta dall'Amministrazione, secondo quanto previsto all'art.38 della L.R.12/01/1993 n.10 riguardante criteri di affidamento dei GG/PP. che non hanno rilevanza comunitaria.
- 2) Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea, i metodi di aggiudicazione previsti sono i seguenti di cui all'art. 41 della Legge 10/93 che detta criteri di affidamento di lavori pubblici di rilevanza comunitaria e cioè:
 - a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
 - b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art.5 della legge 2/2/73, n.14 (offerta di prezzi);
- 3) Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo il ricorso a sistema diverso da quello di cui all'art.5 della legge 2/02/1973 n.14 deve essere adeguatamente motivato.
- 4) La verifica della validità delle offerte, ai fini delle esclusioni di quelle che risultano anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art.29 del D.Legs. 19/12/1991 n.406.

B) Fornitura di beni

- a) L'affidamento mediante pubblico incanto, per le gare relative ad appalti pubblici di fornitura di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione il cui valore di stima, esclusa IVA, sia uguale o superiore a 130 mila ECU, va effettuato ai sensi dell'art.16 comma 1 del D.Legs. 24/07/1992 n.358.
 - 1) La verifica della validità delle offerte, ai fini della esclusione di quelle ritenute anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.16 comma 3° del D.Legs. 24/7/92 n.358. In tal caso l'aggiudicazione va fatta in via provvisoria salvo la verifica dell'eventuale anomalia da parte di una apposita commissione nominata, su richiesta del Presidente di gara, dall'Amministrazione.
 - 2) Nel caso in cui l'aggiudicazione venga effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi (comma 1 lett.b art.16 D.Legs. 358/92) trova

applicazione l'art.67 della L.R. 12/01/93 n.10.

- b) Per gli appalti di forniture di beni d'importo inferiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, si applica l'art.65 comma 6 L.R.10/93.
L'anomalia delle offerte va condotta automaticamente applicando il criterio previsto dall'art.68 della L.R. 12/01/1993 n.10

c) Fornitura di servizi

Per gli appalti di fornitura dei servizi trovano applicazione, se ed in quanto compatibili, i procedimenti e le modalità di cui all'art.65 o 67 della L.R. 10/93.

ARTICOLO 35

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE
DELL'OFFERTA.

- 1) Il termine per la presentazione delle offerte, per il pubblico incanto, per lavori al di sotto della soglia comunitaria, non può essere inferiore a 42 giorni dalla data di spedizione del bando di gara alla GURS.
- 2) Per i pubblici incanti di rilevanza comunitaria il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
- 3) Tale termine può essere ridotto a trentasei giorni nel caso in cui l'Amm/ne ha pubblicato il bando di preinformazione.
- 4) Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'inizio delle operazioni di gara.

ARTICOLO 36

LICITAZIONE PRIVATA

- 1) La licitazione privata, limitatamente ai casi in cui è consentita dalle vigenti disposizioni di legge, è una gara ristretta alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dal Comune a presentare offerte.
- 2) Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione della deliberazione a contrattare;
 - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
 - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esito della esclusione della offerta, proclamazione della licitazione.

ARTICOLO 37

BANDO DI GARA

- 1) Il bando di gara per le licitazioni private è redatto dagli uffici competenti individuati dallo Statuto dell'Ente, sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Ass.re Regionale per i lavori pubblici o secondo quanto previsto

dal D.Legs.19/12/91 n.406 e D.Legs.24/07/92 n.358.

- 2) Il bando di gara è firmato dal Presidente.

ARTICOLO 38

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

- 1) Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
- 2) Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni richieste dal bando gara rese ed autenticate nelle forme prescritte dalla legge 4/01/1968 n.15 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) La domanda con relativi allegati deve essere spedita entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di gara.
- 4) Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio ed è ad esclusivo rischio del mittente.

ARTICOLO 39

AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

- 1) La prequalificazione delle imprese da invitare alle licitazioni è effettuata dal responsabile di servizio contratti, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
- 2) Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione e da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
- 3) Per le ditte da ammettere e da escludere dalla gara viene predisposta apposita proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Municipale.
- 4) La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal dirigente del servizio contratti al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione della giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

ARTICOLO 40

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati, a firma del dirigente del servizio contratti, simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale (con avviso di ricevimento), entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scadendo tale termine la Provincia è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 40 giorni, decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito.

- 3) Per gli appalti soggetti alla normativa comunitaria i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dalle disposizioni vigenti.
- 4) I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e si intendono liberi, cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onori, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.
- 5) Sono comunque fatti salvi termini più brevi dovuti all'urgenza.

ARTICOLO 41

ASSOCIAZIONI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

- 1) Le associazioni temporanee d'impresе ed i raggruppamenti temporanei d'impresе, rispettivamente per gli appalti dei lavori e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre le vigenti norme comunitarie e nazionali, le seguenti disposizioni:
 - a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;
 - b) è consentita la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per tutte le gare relative ad importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria, fatto obbligo all'Amministrazione di darne espressa comunicazione;
 - c) le norme che consentono ai costruttori di potere assumere lavori di importo pari a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto, sono estensibili anche all'associazione temporanea di imprese.

ARTICOLO 42

OFFERTA

- 1) All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
- 2) Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
- 3) Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione.
- 4) L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale.

ARTICOLO 43

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 1) Le modalità per l'invio delle offerte, la documentazione da presentare a corredo delle stesse sono contenute nell'apposito bando di gara.

ARTICOLO 44

METODI DI APPLICAZIONE

- 1) Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche di importo superiore alla soglia comunitaria sono regolate da uno dei seguenti sistemi:
 - a) prezzo più basso da determinarsi:
 - a/1) mediante offerta di prezzi unitari Art. A lett. , L. 2.2.73, 14 art. 37 L.R. 10/93;
 - a/2) mediante offerta di ribasso senza prefissione di alcun limite di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'onori, nel bando e nell'invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente congiuntamente, nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita.
- 2) Le gare relative a forniture e servizi vengono esperite con i sistemi indicati al comma 1 lett, a/2 e b. Nel caso in cui si adotti il criterio di cui alla lett.b trova applicazione l'art.67 della L.R. 12/01/1993 N.10.

ARTICOLO 45

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

- 1) le commissioni di gara per l'asta pubblica e la licitazione privata sono composte; dal Segretario Generale, o suo delegato, in qualità di ufficiale rogante, da un dirigente responsabile di settore in qualità di presidente, dal dirigente del servizio contratti e da due dipendenti dello stesso servizio, o dal settore interessato all'appalto.

ARTICOLO 46

ESAME DELLE OFFERTE

- 1) La commissione di gara prima di procedere all'apertura dei plichi constata se gli stessi sono pervenuti entro il termine di scadenza prescritto, nonché la loro integrità e regolarità. Procede, quindi, all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti a corredo dell'offerta, relativamente ai plichi ritenuti regolari.
- 2) L'esclusione dalla gara di una impresa per omissione, incompletezza o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito o bando è preordinata a garantire ed a tutelare l'amministrazione comunale e che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti da parte di tutti i concorrenti. Allorchè una prescrizione dell'invito alla gara o del bando di gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la commissione di gara è

tenuta a provvedere, dando atto a verbali dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal presidente ai presenti.

- 3) Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constatare a verbale.
- 4) Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al dirigente del servizio contratti per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
- 5) Per le offerte ammesse il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito o bando, determina l'impresa vincitrice della gara.
- 6) Di tutte le operazioni effettuate verrà steso apposito verbale.

ARTICOLO 47

AGGIUDICAZIONE

- 1) L'aggiudicazione viene effettuata anche nell'ipotesi in cui vi sia un'unica offerta valida, qualora la medesima sia ritenuta congrua.
- 2) L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre l'impresa concorrente è vincolata dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.
- 3) La mancata aggiudicazione per cause imputabili all'impresa vincitrice della gara determina il diritto dell'Amministrazione alla richiesta del risarcimento dei danni derivanti dalla nuova aggiudicazione.

ARTICOLO 48

COMUNICAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO

- 1) Il dirigente del servizio contratti comunica, entro dieci giorni dalla gara, con raccomandata A.R., l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
- 2) L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni dalla ricezione, la documentazione prevista dalla legge.
- 3) Nel caso in cui tale documentazione non sia fornita ovvero sia incompleta o non conforme a quella prescritta, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 49

PUBBLICITA'

- 1) Prima di stipulare il contratto l'Amministrazione Comunale procede nei casi e con le modalità di cui alla legge 19/03/1990 n.55, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e/o partecipanti alla gara nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

ARTICOLO 50
NORME INDEROGABILI

- 1) Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

ARTICOLO 51
APPALTO-CONCORSO

- 1) L'Amministrazione può far ricorso all'appalto concorso quando ritenga conveniente avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche o di specifiche esperienze degli offerenti per l'esecuzione di opere e/o di pubbliche forniture e/o servizi.
- 2) Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dai partecipanti alla gara per l'elaborazione dei progetti presentati.
- 3) La commissione giudicatrice di cui all'art.52 procede all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi.
- 4) Delle predette operazioni viene redatto apposito verbale che segnala all'Amministrazione il progetto meritevole di aggiudicazione.
- 5) L'aggiudicazione è effettuata dall'Amministrazione sulla base dei lavori presentati dalla commissione.
- 6) Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione non si fa luogo all'aggiudicazione.

ARTICOLO 52
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

- 1) La Commissione giudicatrice dell'appalto-concorso è nominata e composta con le modalità di cui all'art.37 della L.R. 29/04/1985 n.21 così come sostituito dall'art.41 della L.R. 12/01/1993 n.10.

ARTICOLO 53
NORME APPLICABILI ALL'APPALTO CONCORSO

- 1) All'appalto concorso si applicano le modalità previste per la licitazione privata contenute nel presente regolamento in quanto applicabili.

ARTICOLO 54
TRATTATIVA PRIVATA

- 1) La trattativa privata è la forma di contrattazione ristretta con la quale l'Amministrazione Comunale, dopo aver interpellato più ditte, tratta con una di esse.

ARTICOLO 55
CASI DI RICORSO A TRATTATIVA PRIVATA

- 1) L'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.78 della L.R.10/93 procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata, per i lavori pubblici, nei casi e con le modalità previste dall'art.36 della L.R.21/85, così come sostituito dall'art.40 della L.R.12/01/93 n.10 e per le forniture nei casi e con le modalità previste dal D.Legs.24/07/92 n.358.
- 2) La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere

adeguatamente motivata, sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza, ed è di competenza del Consiglio.

ARTICCOLO 56

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

- 1) L'Amministrazione Comunale, ai sensi e con le modalità dell'art.42 della L.R. n.10/93, quali che siano l'importo e la natura del contratto, può ricorrere alla concessioni di costruzione e gestione.

I N D I C E

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Norme applicabili	
Art.2 - Deliberazione a contrarre	pag.1
Art.3 - Proposta e adozione della deliberazione a contrattare Competenze	pag.1
Art.4 - Forma pubblica amministrativa verbale di gara	pag.1
Art.5 - Notaio in funzione di ufficiale rogante	pag.2
Art.6 - Stipulazione	pag.2
Art.7 - Stipulazione a mezzo di scrittura privata	pag.2
Art.8 - Stipulazione per mezzo di corrispondenza	pag.2
Art.9 - Repertoriamento	pag.3
Art.10 - Disposizioni notarili	pag.3
Art.11 - Diritti di segreteria	pag.3
Art.12 - Spese di stipulazione	pag.3
Art.13 - Imposta di bollo	pag.3
Art.14 - Norme regolatrici del rapporto contrattuale	pag.4
Art.15 - Cauzione	pag.4
Art.16 - Termine per la stipulazione	pag.4
Art.17 - Esecuzione del contratto	pag.4
Art.17 bis - Esecuzione d'ufficio	pag.4
Art.18 - Pagamento del corrispettivo	pag.5
Art.19 - Divieto di rinnovazione tacita	pag.5
Art.20 - Divieto di cessione del contratto	pag.5
Art.21 - Subappalto	pag.5
Art.22 - Risoluzione del contratto	pag.5
Art.23 - Collaudo	pag.6
Art.24 - Revisione dei prezzi	pag.6
Art.25 - Notificazioni e comunicazioni	pag.7
Art.26 - Computo dei termini	pag.7
Art.27 - Servizio Contratti	pag.7

CAPO II

SCELTA DEL CONTRAENTE

Art.28 - Criteri per la scelta del contraente	
Art.29 - Trattativa privata	pag.9
Art.30 - Determinazione della procedura	pag.9
Art.31 - Redazione dei bandi, avvisi e capitolati	pag.9
Art.32 - Pubblicità	pag.9
Art.33 - Pubblico incanto - Bando di gara	pag.9
Art.34 - Metodi di aggiudicazione	pag.10
Art.35 - Termini e modalità per la presentazione dell'offerta	
Art.36 - Licitazione privata	pag.11
Art.37 - Bando di gara	pag.11
Art.38 - Domande di partecipazione	pag.12
Art.39 - Ammissioni ed esclusioni	pag.12
Art.40 - Termini e modalità per la presentazione dell'offerta	
Art.41 - Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese	pag.13